

STATUTO dell'Associazione Sportiva Dilettantistica

4 FITNESS NRG

* * * * *

COSTITUZIONE e SCOPI

Articolo 1.

E' costituita, con sede in Borsea (RO) Via del Commercio n. 55/12, una libera associazione sportiva dilettantistica (per brevità, nel presente atto, anche solo ASD) ai sensi dell'art. 36 e ssgg. codice civile che assume la denominazione di:

Associazione Sportiva Dilettantistica 4 FITNESS NRG

Articolo 2.

L'associazione, che non ha fini di lucro, promuove lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive dilettantistiche connesse principalmente alla pratica del fitness, del body building, delle ginnastiche aerobiche, delle arti marziali, da difesa e combattimento, della danza in tutte le sue forme, idonee a favorire il benessere e l'equilibrio psicofisico dell'individuo sia come singolo sia nei rapporti sociali e familiari, la diffusione di un migliore impiego del tempo libero e la cultura del viver sano, mediante la gestione e l'organizzazione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa e di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle sopraddette discipline e l'attuazione delle finalità istituzionali.

A titolo esemplificativo, e non tassativo, l'associazione potrà svolgere per il raggiungimento degli scopi istituzionali le seguenti attività:

- **attività sportiva dilettantistica:** attività connesse principalmente alla pratica del fitness, del body building, delle ginnastiche aerobiche, delle arti marziali, da difesa e combattimento, della danza in tutte le sue forme;
- **formazione, studio e didattica:** organizzazione e gestione di corsi, *stages*, centri studi, osservatori, centri di avviamento allo sport e attività didattiche in genere per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nella pratica sportiva;
- **attività editoriale:** pubblicazione di riviste e/o bollettini; pubblicazione di raccolte di testi in materie inerenti l'attività e le finalità istituzionali dell'associazione;
- **attività ricreativa:** incontri, manifestazioni, anche spettacolistiche, rassegne, escursioni sociali connessi alla pratica delle discipline e delle attività statutarie per favorire una maggiore integrazione tra gli associati;

- **attività culturale e di propaganda sportiva:** tavole rotonde, dibattiti, mostre, fiere, rassegne, istituzione di biblioteche e sale di lettura, seminari, gruppi di studio, visite guidate, proiezione di films e documentari su tematiche connesse all'attività sportiva istituzionale.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività lecita e conforme agli scopi del sodalizio inclusa la gestione di impianti e attrezzature sportive, la promozione, l'organizzazione e la gestione di progetti, nonché la possibilità di richiedere e ricevere contributi, agevolazioni e sponsorizzazioni per l'acquisto o l'utilizzo di attrezzature e impianti e per lo svolgimento e la realizzazione delle attività e finalità statutarie.

Quali occupazioni commerciali complementari, anche per favorire un maggior coinvolgimento dei soci alle attività dell'associazione e in diretta attuazione delle finalità statutarie, l'associazione potrà svolgere attività propedeutiche e/o collegate alle attività sportive, del fitness e dell'wellness, quali, a tipo di esempio indicativo e non esaustivo, di estetica, sanitarie (nei limiti imposti dalla legge ed avvalendosi di personale qualificato), di mensa interna con somministrazione di alimenti e bevande in favore degli associati propri o di altre associazioni, di vendita prodotti e/o materiale sportivo.

Articolo 3

L'ASD è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di qualunque altro tipo da parte di terzi, se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture, qualificare e specializzare le sue attività e, più in generale, per ottimizzare il raggiungimento dei propri scopi istituzionali.

Articolo 4

L'ASD accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della federazione e/o ente di promozione sportiva a cui sarà affiliata.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi della competente federazione e/o ente di promozione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che l'autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti della federazione e/o dell'ente di promozione cui l'ASD è affiliata, per la parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle associazioni aderenti.

SOCI

Articolo 5.

Il numero dei soci è illimitato.

All'associazione possono aderire tutti coloro che senza distinzioni di sesso, lingua, razza, religione, credo politico intendano perseguire le finalità del sodalizio e si riconoscano nei principi e negli scopi ideali dell'associazione.

I soci si dividono in tre categorie:

- **socio ordinario:** chi si dedica personalmente alla pratica sportiva agonistica e non;
- **socio sostenitore:** chi, pur riconoscendosi nei principi e negli scopi dell'associazione e condividendone la passione sportiva, non si dedica alla pratica sportiva attiva ma partecipa, comunque, alle attività del club;
- **socio aderente:** altre Associazioni aventi attività e scopi non in contrasto con l'attività dell'ASD.
- **socio onorario:** chi, per particolari meriti nell'attività della pratica sportiva o per la vicinanza morale e/o affettiva all'associazione, viene ammesso alla stessa su iniziativa propria del Consiglio direttivo.

Articolo 6.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione.

E' compito del Consiglio Direttivo valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.

La domanda di ammissione può essere, in via preventiva, allo scopo di concedere all'atleta la possibilità di iniziare nell'immediatezza la pratica sportiva, accettata da un singolo membro del Consiglio Direttivo e/o persona delegata, salvo successiva ratifica da parte dell'organo nella sua collegialità.

La domanda presentata da un individuo di minore età dovrà essere controfirmata da entrambi i genitori ovvero di chi ne fa le veci.

L'accettazione, seguita dall'iscrizione a libro soci comporta l'assunzione della qualifica di "associato" (chiamato anche "socio").

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione successiva.

Articolo 7.

Qualora il nuovo associato abbia motivi di incompatibilità rispetto alle finalità statutarie e ai regolamenti dell'associazione, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione dell' associato stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione con delibera da comunicarsi all'interessato.

In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla prima convocazione.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'associazione.

Articolo 8.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività e manifestazioni indette dall'associazione.

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.

I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio – per quanto riguarda i rapporti sociali - presso la sede dell'associazione.

Articolo 9.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni, delle deliberazioni prese dagli organi sociali e dei principi e degli statuti di enti e federazioni alle quali il sodalizio aderisce.

I soci, esclusi i soci onorari, sono tenuti al pagamento della quota sociale - mai rimborsabile - ed a eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie e/o contributi.

Articolo 10.

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Gli associati espulsi per morosità potranno, con opportuna richiesta, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei Soci.

I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.

La qualifica di associato può venire meno per le seguenti ragioni:

- mancato pagamento della quota annuale di iscrizione all'associazione entro giorni 10 (dieci) dalla sua scadenza;
- dimissioni;
- presenza accertati motivi di incompatibilità;
- decadenza ovvero perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

ASSEMBLEA

Articolo 11.

Le Assemblee degli associati possono essere ordinarie e straordinarie; hanno diritto di parteciparvi tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa, iscritti al Libro soci da almeno 2 (due) mesi e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Le Assemblee sono convocate con avviso affisso presso la sede e presso i locali ove si svolge l'attività statutaria con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso.

Il Consiglio direttivo potrà deliberare anche altre forme, non obbligatorie, di diffusione dell'avviso.

L'avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea.

Nello stesso avviso potranno essere previsti anche la data e l'ora della seconda convocazione.

Tale seconda convocazione dovrà avvenire nello stesso luogo della prima non prima che sia trascorsa un'ora dall'orario di convocazione della stessa.

Articolo 12.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo; la stessa deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;

- approva il rendiconto economico consuntivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal comma 2° dell'art. 12 del presente Statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Articolo 13.

L'elezione del Consiglio Direttivo viene effettuata con votazione a scrutinio segreto, salvo che i presenti non votino, in via preliminare, per la proclamazione per acclamazione e/o ad alzata di mano.

I soci possono votare per un numero di consiglieri pari a quello previsto per i membri del Consiglio direttivo.

A parità di voti, risulta eletto l'associato con maggiore anzianità di iscrizione all'associazione.

Articolo 14.

L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto, salvo che si richieda la convocazione per deliberare sullo scioglimento, nel qual caso è necessaria la richiesta motivata di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Essa delibera sullo scioglimento della associazione, sulle modifiche allo statuto, sul trasferimento della sede sociale, su ogni altro argomento di carattere straordinario non previsto al p.to 14 e non di competenza del Consiglio direttivo.

Articolo 15.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà degli associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 16.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile la presenza della metà degli associati aventi diritto di voto nonchè il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera su tali materie con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Articolo 17.

Alla votazione partecipano tutti i soci presenti aventi diritto di voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 18.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'associazione ovvero, in sua mancanza, dal Vice presidente; nel caso che siano entrambi assenti il Presidente dell'Assemblea è nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) consiglieri eletti fra i soci dall'assemblea ordinaria.

Il numero dei membri il consiglio direttivo viene determinato dai presenti all'assemblea prima della votazione degli stessi.

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno, siano iscritti a Libro soci da almeno tre mesi, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione e/o Ente di Promozione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali e/o Ente di Promozione ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Articolo 20.

Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente.

E' facoltà del consiglio nominare un Vice Presidente, un Segretario, un Responsabile amministrativo (tesoriere), e fissare le responsabilità degli altri

consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Tutte le cariche possono essere cumulabili con altre cariche in seno al consiglio direttivo; non possono essere cumulate nella stessa persona la carica del presidente e del vice presidente.

Il Consiglio direttivo dura in carica fino all'approvazione del conto consuntivo del terzo esercizio dalla nomina.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Le funzioni dei membri sono gratuite.

Articolo 21.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente ovvero formulino richiesta al Presidente medesimo almeno la metà dei membri il CD, tenendo escluso egli stesso dal computo.

La convocazione formale del Consiglio Direttivo è effettuata dal Presidente; nel caso di sua inattività, la convocazione potrà essere effettuata da chi ne ha fatto richiesta.

In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente, qualora nominato, o dal consigliere più anziano d'iscrizione all'ASD ovvero dal più anziano d'età.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Articolo 22.

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- programmare l'attività didattica istruzionale dell'associazione, delegandone, eventualmente, l'attuazione ad uno o a più consiglieri;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare il Direttore Tecnico;
- redigere i rendiconti economici ed i bilanci di previsione;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- determinare, entro il 31 agosto di ogni anno, a quale ente di promozione sportiva e/o federazione affiliare l'ASD per l'anno seguente;

- redigere l'eventuale regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa la sospensione e la espulsione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'ASD;
- determinare la quota annuale di iscrizione all'associazione;
- accettare contributi, erogazioni o lasciti diversi sia di associati che di terzi liberi donatori.

Le deliberazioni devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro dallo esso nominate, e può, inoltre, incaricare, per determinate e specifiche questioni attinenti l'attività sociale, dei responsabili e/o Direttori Tecnici; all'atto della nomina dovranno essere stabilite con esattezza l'ampiezza della delega ai medesimi affidata, la durata temporale della stessa e le modalità di attuazione.

Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo per relazionare riguardo l'attività svolta ed al solo scopo di offrire dei pareri tecnici.

Articolo 23.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'ASD in ogni evenienza.

In caso di assenza non momentanea o di impedimento grave del Presidente tutte le di lui mansioni di ordinaria amministrazione spettano al Vice Presidente, qualora nominato, o dal consigliere più anziano d'iscrizione all'ASD ovvero dal più anziano d'età.

DIRETTORE TECNICO

Articolo 24.

Il Direttore Tecnico (D.T.) viene nominato dal Consiglio Direttivo che, al momento della nomina, determina la durata del suo mandato; può essere revocato in qualsiasi momento senza bisogno di preavviso e/o giusta causa.

Egli si occupa della conduzione sportiva dell'associazione secondo le direttive ed in accordo con il Consiglio Direttivo, intrattiene i rapporti con gli istruttori e ne coordina le attività.

Il D.T. può partecipare, se invitato, alle riunioni di Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 25.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
2. dalle quote associative, nella misura fissata annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
3. dai contributi integrativi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
4. da contributi, erogazioni o lasciti diversi sia di associati che di terzi liberi donatori;
5. dal fondo di riserva.

Articolo 26.

Le somme, a qualunque titolo, non sono rimborsabili in nessun caso.

La qualifica di associato è personale, non cedibile né trasferibile.

RENDICONTO ECONOMICO (Bilancio)

Articolo 27.

Il rendiconto economico (Bilancio consuntivo) comprende l'esercizio sociale dal 1 settembre al 31 agosto e deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 3 (tre) mesi.

Il primo rendiconto (periodo transitorio) riguarderà il periodo dal 01.01.2010 al 31.08.2010.

All'atto dell'approvazione del rendiconto economico dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione anche il Bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Articolo 28.

Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 29.

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

1. il 20% al fondo riserva;
 2. il rimanente per iniziative volte a perseguire esclusivamente le finalità sportive dilettantistiche; a tal fine potrà essere accantonato in una apposita riserva.
- La mancanza di dello scopo di lucro comporta che durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo diretto e/o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 30.

La delibera di scioglimento dell'associazione deve essere adottata da almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 31.

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 16 sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, in favore di altra associazione che persegua finalità sportive dilettantistiche, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

E' fatto divieto in ogni caso di distribuire il patrimonio residuo tra gli associati.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 32.

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi dell'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione alla competenza di un collegio arbitrale costituito secondo l'ordinamento dell'ente di promozione sportiva e/o della federazione sportiva cui l'associazione aderisce, che regoleranno la controversia secondo la procedura arbitrale prevista da tali ordinamenti.

In tutti i casi in cui non fosse possibile comporre il collegio arbitrale secondo le regole della federazione sportiva o questo non prevedesse arbitrati applicabili alle associazioni aderenti, si dovrà comporre un collegio di tre arbitri nominati dal Presidente Provinciale del CONI.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data dell'evento originante la controversia o dalla data in cui la parte ricorrente ne abbia avuto conoscenza.

L'arbitrato avrà sede nel comune ove la sede l'associazione e gli arbitri decideranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura.

La decisione sarà vincolante ed obbligatoria per le parti.

Ogniqualevolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopradescritta, la procedura arbitrale prevista dalla federazione sportiva di appartenenza.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33.

Per quanto non compreso nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della federazione sportiva e/o ente di promozione a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del codice civile.

Allegato all'Assemblea straordinaria del 30 agosto 2010